

DELLA PRAVITÀ DEL DUELLO

RAGIONAMENTO

DI

PAOLO NOCITI

ARCIPRETE DI SPEZZANO ALBANESE

CAPITOLO I

Dell'accettazione del Duello

Articolo 1.

Intendo parlare dell'accettazione che l'uomo faccia del duello contro altr'uomo che senza assalirlo e metterlo nella necessità della difesa, lo abbia sfidato a quello; né intendo comprendere in questo caso ancora quello dell'accettazione che lo sfidato faccia del duello contro lo sfidante il quel sia uno di coloro che fanno alla patria del primo ingiusta guerra. La pravità della disfida non così facilmente può nascondersi alle menti come il può quella dell'accettazione.

Articolo 2.

L'uomo che non abbia offeso nessun altro non può essere sfidato al duello se non da colui che erroneamente creda di essere stato da lui offeso, eccettuati alcuni casi, tra i quali quello del duello che facevano i gladiatori, e quello che ora racconto. Nell'anno 51 dell'era cristiana, dopo che con fatiche di undici anni interi sino al medesimo era stato compito l'emissario che Claudio imperatore dei Romani aveva fatto fare per lo disseccamento del lago Fucino, ma prima che l'emissario fosse stato aperto, diciannove mila uomini parte schiavi parte esiliati, e parte condannati alla morte, divisi in eguale numero in due flottiglie l'una contro dell'altra, una denominata dei Siciliani, e l'altra dei Rodiani, e ciascuna di venticinque galee, per ordine di Claudio, il quale aveva promesso la libertà ed altre ricompense a quei di loro che restassero vittoriosi, si combatterono con fiera battaglia sulle acque del Fucino alla presenza di quello inumano imperatore, della sua moglie, e di una prodigiosa moltitudine di gente che da tutte le parti dell'Italia, e da altre regioni era concorsa alle sponde del lago, e ai monti vicini. La battaglia durò per buona parte del giorno, e non terminò se non quando una delle due flottiglie restò vittoriosa.

Articolo 3.

Colui che sia sfidato al duello perché abbia offeso lo sfidante gli dee chiedere perdono della offesa; se poi creda di non averlo offeso, e vegga di non avere potuto prevedere che il suo atto da cui lo sfidante sia rimasto offeso cagionasse questo effetto, deve ingegnarsi a persuadere lui o che non gli abbia fatta offesa, e che non abbia potuto prevederla. In caso di ostinazione dello sfidante a continuare la provocazione del duello, lo sfidato dee serbarsi costantemente a fargli sentire che egli non in altro caso si determinerebbe ad accettarne la disfida se non in quelli che nell'articolo 1, si è detto di non essere compresi tra quelli dei duelli illeciti; che egli non odia lo sfidante, né desidera la di lui morte; che anzi desidera il bene di lui; che perciò, se accettasse il duello si ingegnerebbe in esso a non ferire lui a morte, mentre da lui non si aspetterebbe che un furioso impegno a dargli morte; e che né la giustizia, né la generosità, né la prudenza comportano che egli accetti il duello per la sola causa di essere stato lui sfidato a quello.

Articolo 4.

Lo sfidato può credere o dubitare che se non accetta il duello comparisce macchiato di viltà. A questo vizio è opposta la fermezza. Questa consiste in non lasciarsi sedurre da speranze, né vincere da timori per fare azioni ingiuste, od omettere giuste. Lo sfidato non accettando il duello commetterebbe un'azione ingiusta. Se così non sembrasse ad una porzione degli uomini che ragionano, questa porzione sarebbe pochissima in paragone di quella degli altri uomini ragionanti. Io nell'anno 1865 udii nella mia patria il pubblico disprezzo pronunciarsi contro due ufficiali militari perché erano preparati a battersi in duello; il che essi, perché loro si oppose il loro superiore, lo eseguirono altrove. Anche in quei luoghi ove i barbari pregiudizi che insinuano come atto di coraggio lo accettare il duello siano della maggioranza degli abitanti, lo sfidato scelga l'onore di combattere contro i pregiudizi istessi con arringare contro i medesimi, e non cedere ad essi, e non la miserabile sottomissione a quelli con dare luogo allo sfogo del furore dell'uomo forsennato che lo abbia sfidato, e con esporsi temerariamente al grave pericolo di

perdere la vita defraudando sé e la sua patria delle opere buone che potesse fare.

Articolo 5.

Colui che fosse sfidato al duello quanto più godesse riputazione di saggio tanto più con ricusare di accettarlo spanderebbe lume contro gli errori che ne favoriscono l'accettazione, e darebbe col suo esempio appoggio agli altri uomini a fare l'istesso nel caso che al duello fossero sfidati; e tanto più ancora, nel caso che lo accettasse, darebbe a loro scandalo per imitarlo. Tra gli uomini di più svegliata ragione il duello non appare. Lucia nemica di ciascun crudele è detta da Dante. Inf. c. 2. Per Lucia egli intende la ragione.

Articolo 6.

Colui che sfidato al duello lo accettasse non pel desiderio di uccidere lo sfidante, ma per sottomettersi al duro giogo dei pregiudizii della rozza ed improba porzione della gente i quali ammettessero come atto di coraggio lo accettare il duello, sarebbe in questo, poste le altre cose eguali, molto inferiore allo sfidante, giacché costui risoluto di ucciderlo combatterebbe assai più sveltamente di lui, il quale si ingegnerebbe di combattere in modo da non uccidere lui. Come l'uomo di mente santa il quale assalito da un uomo pazzo cerca di fuggirlo, se può, non di combatterlo, così dee fare l'uomo verso colui che forsennato lo abbia sfidato al duello; altrimenti si tiene esposta la sua vita al furore di qualunque uomo di mente insana il quale voglia sfidarlo a quello.

Articolo 7.

Colui che sfidato al duello non è persuaso della disonestà dello accettarlo, o benché persuaso, inclina a quello, diriga l'animo al Signore Iddio, e comprenderà che, se nel duello vedrà o ai colpi suoi cadere il suo nemico, o dal di lui ferro sé stesso trafitto, sarà preso da duro rimorso, nel primo caso per la sua vendetta, e nel secondo per la prodigazione della sua vita, al suo nemico. O uomo ai cui pensieri la ragione guida, e ai cui i sensi di umanità brillano in petto, tu magnanimo verso colui che ti avrà sfidato al duello gli

darai tempo di resipiscenza; e se a questa egli non giungerà, non avrà dalla tua mano la sua pena; e tu ti serberai la vita all'uso onesto per cui te l'ha data Iddio.

CAPITOLO II.

Dei patrini al Duello

Articolo 8.

Poiché senza la presenza dei patrini nei duelli questi non potrebbero succedere, quelli prestando a questi la loro presenza sono complici dei medesimi. Colui che ha richiesto a prestare il mal ufficio di patrino nel duello ricusa di prestarlo aggiungerà bellezza a questa ricusa con protestare che la ragione per cui la fa è non solo quella della giustizia di essa, ma quella ancora dell'amore che egli ha verso lo sfidante e lo sfidato. Tale ricusa dà per lo più a costoro molto piacere, giacchè il più delle volte lo sfidante, cessata l'ira nella quale intimò la disfida, si pente di averla intimata, benché non esprima questo pentimento; e lo sfidato non ha piacere del duello se non in casi difficilissimi ad avverarsi. L'uno e l'altro per lo più desiderano che non sia chi accetti di fare da patrino nel loro duello. E quando per loro sventura i patrini si trovano, ed il duello viene eseguito, colui che in esso sia soccombuto e non ancora morto guarda come a sé malefici coloro che nell'istesso fecero da patrini, giacchè allora egli pretende che il medesimo, che egli nel segreto della sua coscienza riprova, ancorchè non lo abbia riprovato prima che fosse eseguito, fosse stato prima di questa esecuzione espressamente riprovato da quelli; che dessi avessero usata per rappacificare lui con colui che gli fu avversario nel duello; e che, quando ciò non avessero potuto procurare, si fossero ingegnati a fare che nessun

altro facesse nell'istesso questo ufficio. Né colui che fa la detta ricusa può temere che qualche pregiudizio del volgo sia contrario ad essa. Né colui che presta il detto ufficio può alleggerire alla ragione altrui la colpa del medesimo con dire che, se egli rikusasse di prestarlo, lo presterebbe altri.

Articolo 9.

Colui che fa da patrino nel duello desidera che o solo colui che in quello è avversario a chi ha chiesto al patrino istesso questo ufficio, o solo colui che glielo ha chiesto, o ambedue soccombano nel duello. L'ultimo di questi tre desiderj nasce da altra causa che da duello, e può sempre essere motivo per cui il desiderante accetti di fare da patrino nell'istesso. Il primo ed il secondo dei detti desiderii, quando nascono da altra causa che dal duello, possono nel desiderante essere motivo simile al suddetto. Quando poi nascono non da altra causa che dal duello, il motivo per cui desiderante accetta di fare da patrino in quello è la sua credenza che, se egli rikusasse di prestare questo ufficio, colui che glielo ha chiesto si sentirebbe offeso della ricusa. Ma la detta credenza è per lo più falsa, e quella offesa non è mai vera: e quando tale è creduta da colui che ha chiesto il detto ufficio, questa falsa credenza di costui non è giusta causa per cui l'ufficio istesso gli si presti. All'uomo di animo gentile dispiace l'altrui duello, e quindi gli dispiace di fare da patrino nell'istesso: e quando a prestare questo ufficio egli richiesto s'ingegna di tutta possa a conciliare in pace fra loro lo sfidante e lo sfidato; e se gli riesce di compiere così bella impresa, egli diviene ad essi assai amabile, ed ottiene dal pubblico gli applausi, né all'uomo dura ancora più piacere il duello in cui combatta colui che egli ama.

Spezzano Albanese nella Calabria Citeriore 10 agosto 1867.

PAOLO ARCIPRETE NOCITI